



*Direzione Regionale della Lombardia*

*Settore Gestione risorse  
Ufficio Risorse materiali*

RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RDO) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLI PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

**DISCIPLINARE DI GARA E CONDIZIONI**  
**PARTICOLARI DI CONTRATTO**

## INDICE

Art. 1 – Premessa

Art. 2 – Oggetto della fornitura

Art. 3 – Importo massimo della fornitura

Art. 4 – Modalità di presentazione dell'offerta

Art. 5 – Oneri di sicurezza

Art. 6 – Validità temporale dell'offerta

Art. 7 – Modalità di aggiudicazione

Art. 8 – Provvedimento di aggiudicazione

Art. 9 – Disciplina fiscale del contratto

Art. 10 – Durata del contratto

Art. 11 – Fatturazione e pagamenti

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 13 – Risoluzione del contratto

Art. 14 – Cessione dei crediti

Art. 15 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'aggiudicatario

Art. 16 – Disposizioni antimafia

Art. 17 – Foro competente

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

Art. 19 - Responsabilità dell'Aggiudicataria

Art. 20 – Penali

Art. 21 – Responsabile del procedimento

**Art. 1 – Premessa**

Il presente disciplinare è finalizzato a definire le regole di partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di apertura e chiusura cancelli presso la Direzione Provinciale di Bergamo dell'Agenzia delle Entrate, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

**Art. 2 – Oggetto del servizio**

Le caratteristiche del servizio relativo alla presente Richiesta d'Offerta sono dettagliatamente descritte nell'allegato Capitolato Tecnico.

**Art. 3 – Importo massimo del servizio**

La fornitura del servizio di apertura e chiusura cancelli non potrà superare un importo pari a 3.700,00 (tremilasettecento/00) euro oltre I.V.A., che costituisce il prezzo complessivo posto a base di gara.

**Art. 4 – Modalità di presentazione dell'offerta**

La regolare partecipazione alla presente procedura selettiva comporta per l'impresa offerente l'obbligo di presentazione dell'offerta economica secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle *“Regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”*.

L'operatore interessato dovrà inserire nella piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione solo l'offerta complessiva per il servizio di apertura e chiusura cancelli descritto nel capitolato tecnico.

#### **Art. 5 – Oneri di sicurezza**

L'operatore economico offerente dovrà quantificare gli oneri di sicurezza derivanti dall'esercizio della propria attività di impresa connessi alla realizzazione dell'appalto in oggetto. Tale importo dovrà essere inserito nell'apposito spazio previsto dalla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione. L'Agenzia delle Entrate, in considerazione della peculiare natura del servizio, ha valutato che tale costo di sicurezza debba necessariamente essere maggiore di zero. **Pertanto, l'inserimento di un importo dei suddetti oneri di sicurezza pari a zero nell'apposito spazio della piattaforma telematica del M.E.P.A. determinerà l'automatica esclusione dell'offerente dalla graduatoria di gara.**

#### **Art. 6 – Validità temporale dell'offerta**

L'offerta presentata dalla impresa concorrente dovrà essere irrevocabile ed avere durata pari a 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione.

#### **Art. 7 - Modalità di aggiudicazione**

Ai sensi dell'art. 39, comma 2, delle *“Regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”*, l'Amministrazione aggiudicherà la fornitura alla impresa che abbia formulato la migliore **offerta regolare** sulla base del criterio del minor prezzo e della graduatoria automatica fornita dal Sistema delle Proposte contrattuali.

#### **Art. 8 – Provvedimento di aggiudicazione**

Oltre che con il documento di accettazione dell'Unità Ordinante trasmesso attraverso *marketplace* - ai sensi dell'art. 39, comma 5, delle *“Regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”* -

l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia formalizzerà l'aggiudicazione della fornitura trasmettendo apposito provvedimento all'impresa aggiudicataria, nell'ambito del quale verranno fornite istruzioni in merito alla presentazione dei seguenti documenti:

- dichiarazione di conto corrente dedicato;
- dichiarazione anticorruzione;
- scheda fornitore.

Il provvedimento di aggiudicazione verrà trasmesso via e-mail o via fax all'impresa aggiudicataria.

#### **Art. 9 - Disciplina fiscale del contratto**

Il documento di stipula sottoscritto digitalmente è soggetto ad imposta di bollo pari ad euro 16,00 (sedici/00) per ogni quattro facciate, a carico dell'aggiudicatario. Successivamente alla sottoscrizione in formato digitale del contratto, l'aggiudicatario dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Risorse materiali via posta elettronica la scansione di tale documento in formato pdf da cui risulti l'applicazione della marca da bollo prevista dalla legge.

#### **Art. 10 - Durata del contratto**

Il contratto avrà durata biennale, con decorrenza dal 1° febbraio 2018.

#### **Art. 11 – Fatturazione e pagamenti**

A seguito dell'esecuzione del servizio, l'Agenzia liquiderà i corrispettivi con cadenza mensile mediante fatture posticipate.

L'Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall'aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo (calcolato sulla

base dei singoli prezzi unitari) a mezzo di bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla impresa.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza la possibilità di provare il contrario, la non imputabilità dell'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mancata ricezione delle fatture;
- inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società;
- sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia delle Entrate

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d

00145 – Roma

Codice fiscale e Partita I.V.A. 06363391001

e inviate a:

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Lombardia

Settore Gestione risorse

Ufficio Risorse materiali

Via Manin, 25

20121 – Milano

attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario: GB4P77.

Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6. dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2. dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine – data ordine – linea ordine) relativi agli ordini d'acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal fornitore in favore dell'Agenzia);
- Dati Ricezione (blocco dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione – linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell'Agenzia);
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati Ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata a mezzo di posta elettronica dall'Agenzia delle Entrate all'indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dall'aggiudicataria.

La fattura dovrà esporre l'IVA dovuta per l'operazione, con l'obbligo di specificare espressamente il regime di esigibilità IVA “scissione dei pagamenti”.

L'aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

L'aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia.

I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

#### **Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicataria per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti di tali conti correnti, ed i oggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula del contratto.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa a tali conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziari prescritti dalla citata legge.

L'aggiudicataria trasmetterà tali contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dall'art. 3, comma 9, Legge 13 agosto 2010, n. 136.



L'aggiudicataria darà immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Art. 13 – Risoluzione del contratto**

L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti.

### **Art. 14 – Cessione dei crediti**

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'aggiudicataria nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto medesimo, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito l'aggiudicataria risultasse, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno euro 10.000,00 (diecimila/00), l'Agenzia si riserva il diritto, e l'aggiudicataria espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'aggiudicataria. Per consentire la verifica ex art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate in tale articolo da parte dell'aggiudicataria, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac – simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente, utilizzando esclusivamente il conto da quest'ultimo

indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

#### **Art. 15 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'aggiudicatario**

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'aggiudicatario deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

#### **Art. 16 – Disposizioni antimafia**

L'aggiudicatario prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la Legge 13 agosto 2010, n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i..

In particolare, l'aggiudicatario garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni,

ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti definitivi o provvisori, emessi a carico dell'aggiudicataria stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto relativo al presente appalto.

L'aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso della vigenza del contratto relativo al presente appalto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 17 – Foro competente**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Milano.

**Art. 18 – Trattamento dei dati personali**

L'Agenzia delle Entrate tratterà i dati personali in modo corretto e conforme al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i..

Titolare del trattamento è l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia – Settore Gestione risorse – Ufficio Risorse materiali, nella persona della dottoressa Gabriella Colla.

Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso a tale trattamento.

Relativamente a tali dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

**Art. 19 – Responsabilità dell'Aggiudicataria**

L'Aggiudicataria sarà ritenuta pienamente responsabile per danni arrecati a cose o persone nell'esecuzione del servizio oggetto del predetto appalto.

**Art. 20 – Penali**

Il servizio dovrà essere reso a partire dal 1° febbraio 2018. Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini sopra indicati e salvo diverso accordo con il referente dell'Ufficio in cui la lavorazione deve essere eseguita, verrà applicata una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) sull'importo complessivo contrattuale.

**Art. 21 – Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, è la dottoressa Gabriella Colla, nella sua

qualità di funzionario delegato dal dirigente ad interim dell'Ufficio Risorse materiali della Direzione regionale della Lombardia.

per il Dirigente *ad interim*  
Antonio Silipo  
Il funzionario delegato  
Gabriella Colla  
(Firmato digitalmente)

*Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*